



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/03/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Relatore
SACCO MAURIZIO, Giudice

in data 23/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 532/2024 depositato il 19/06/2024

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Davide Centurelli - CNTDVD85E21I690M
Francesco Marconi - MRCFNC77L29A345M
Maria Teresa Vetro - VTRMTR90M59G273O

Rappresentato da [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara

elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO [REDACTED] 2024 IVA-ALTRO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il 25/03/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente: Si riporta.

Resistente: Si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente [REDACTED] ha impugnato il diniego di rimborso Iva-art. 38 bis-2, d.P.R. n. 633/1972, emesso dal Centro Operativo di Pescara con [REDACTED] dell'8.03.2024 per l'annualità 2021, notificato alla Società il 25 marzo 2024.

A fondamento del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti ai fini del rimborso.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del diniego, con conseguente condanna dall'Amministrazione al rimborso della somma di € 93.841,60, maggiorata di accessori di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 23.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è invece fondato.

3. Ai sensi dell'art. 38 bis-2, d.P.R. n. 633/1972, rubricato "*Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità*", i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che intendono chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, devono presentare un'apposita istanza per via elettronica nel proprio Paese di residenza.

Successivamente, l'Autorità estera, trasmette la richiesta al Centro operativo di Pescara, quale Ufficio periferico competente dell'Agenzia delle Entrate, su cui incombe l'onere di effettuare il relativo rimborso, al fine di neutralizzare l'Iva sugli acquisti in ambito comunitario fra soggetti passivi di imposta.

L'art. 15 della Dir. 2008/9/CE stabilisce che il termine perentorio (di decadenza) entro il quale presentare l'istanza è il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento, e che la richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

Detti ultimi articoli indicano le informazioni generali del richiedente, le informazioni relative alle fatture per cui si chiede il rimborso, unitamente alla descrizione relativa alla natura dei beni e servizi acquistati.

4. Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha presentato elettronicamente l'istanza di rimborso relativa all'anno di riferimento 2021, all'autorità fiscale spagnola, in data 30.09.2022.

Successivamente, l'autorità fiscale spagnola ha richiesto delle integrazioni al modello 360 presentato dalla Società, che sono state fornite con note 30.10.2023, riducendo l'importo complessivamente chiesto a rimborso a € 93.841,60.

Senonché, l'autorità fiscale spagnola ha trasmesso alle autorità fiscali Italiane solo tale seconda istanza, facendo quindi figurare come data di trasmissione il 30.10.2023, pertanto una data successiva alla scadenza del termine del 30 settembre 2022.

5. Tuttavia, tale circostanza non può in alcun modo essere imputata alla ricorrente, la quale ha trasmesso tempestivamente l'istanza all'autorità fiscale spagnola in data 30.9.2022.

Trova invero applicazione, nella fattispecie in esame, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il contribuente, assume rilevanza la data nella quale quest'ultimo ha posto in essere gli elementi necessari ai fini dell'atto a lui richiesto (nella specie: l'istanza di rimborso) e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte dell'ente deputato all'evasione dell'istanza.

Per tali ragioni, poiché la ricorrente ha tempestivamente trasmesso all'autorità spagnola l'istanza, corredata della relativa documentazione, in data 30.9.2022, la stessa deve ritenersi tempestiva, non assumendo rilievo la successiva data di effettiva ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione fiscale italiana, trattandosi di vicenda collegata ad eventi che non sono nella disponibilità della ricorrente, e di cui pertanto essa non può disporre, non potendo conseguentemente subire effetti negativi scaturenti da fatti e situazioni ad essa non riconducibili.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato, con contestuale condanna dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara – al pagamento, in favore del ricorrente, per la causale a processo, della somma di € 93.841,60, oltre interessi legali su tale importo, dall'11.11.2023 – data di notifica al COP dell'istanza di rimborso, e conseguente dies a quo di decorrenza della mora – al soddisfo.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla, per l'effetto, l'atto impugnato; condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 2.500, oltre oneri ed accessori di legge.